CAMERA DEI DEPUTATI N. 595

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, ALIVERTI, ALESSI, ARMELLIN, BIASCI, BOI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, CACCIA, CANCIAN, CAROLI, DI GIUSEPPE, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, IANNUZZI, ANGELO LA RUSSA, LUCCHESI, MAIRA, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MANFREDI, MAZZOLA, MAZZUCONI, MENSORIO, NAPOLI, PACIULLO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SAVIO, SILVESTRI, TANCREDI, TEALDI, TASSONE, TORCHIO, URSO, ZARRO, ZOPPI

—

Disposizioni per la protezione delle opere di disegno industriale

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge già elaborata nel corso della precedente legislatura, trae origine dall'esigenza di tutelare, tanto a livello nazionale quanto in ambito internazionale,l'attività creativa che oggi ha acquistato una importanza determinante per il progresso economico del Paese.

La ricerca nei più diversi campi e lo sviluppo di nuovi prodotti devono quindi essere stimolati proteggendo i risultati di ogni attività inventiva o comunque innovativa.

Seguendo una tendenza comune a tutti i Paesi industrializzati e coordinando le proprie iniziative con quelle della CEE, il nostro Paese ha rinnovato, nel 1979 la legge sulle invenzioni industriali per adeguarla alla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973; con legge 21 febbraio 1989, n. 70, sono state emanate le norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori, in attuazione della direttiva 87/54/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986; la recente legge per l'adempimento degli obblighi comunitari

(legge comunitaria per il 1991) ha delegato i necessari poteri per attuare la direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 in materia di marchi d'impresa: iniziative parlamentari sono in corso per attuare la direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi di elaboratore (*software*), che comporta diverse modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore.

Nel giugno 1991 la Commissione delle Comunità europee ha diffuso un « libro verde » sulla protezione giuridica dei disegni e modelli industriali, sollecitando in particolare il nostro Paese a prendere gli opportuni provvedimenti legislativi per armonizzare il nostro sistema a quello degli altri Paesi della CEE.

La presente proposta mira appunto ad eliminare alcune incongruenze della normativa vigente, al fine di consentire, anche nel nostro ordinamento giuridico, una piena tutela delle opere del disegno industriale, che costituiscono, come è noto, uno dei maggiori fattori di successo della nostra produzione, sia in Italia, che all'estero.

L'articolo 1 della proposta di legge integra l'elenco delle opere protette dal didiritto d'autore, contenuto nell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con l'esplicita indicazione delle opere del disegno industriale. E opportuno segnalare che anche la proposta di legge per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi di elaboratore, prevede l'aggiunta, allo stesso articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un secondo comma, concernente appunto la protezione dei programmi di elaboratore.

Analogamente deve essere integrato l'articolo 2575 del codice ivile.

L'articolo 2 prevede la eliminazione, dell'articolo 2, n. 4) della legge 22 aprile 1941, n. 633, del requisito della « scindibilità » del valore artistico delle opere delle arti figurative applicate all'industria, dal carattere industriale dei prodotti ai quali sono associate. Questa semplificazione della norma, che permette di superare i risultati spesso incongrui di una giurisprudenza ormai anacronistica, risponde ad una precisa richiesta contenuta nel ricordato « libro verde » della CEE ed è destinata ad uniformare il nostro sistema a quello degli altri Paesi della Comunità europea, consentendo una più ampia e sicura protezione della cosiddetta « arte applicata all'industria ».

Sempre l'articolo 2 p:evede poi l'aggiunta, nello stesso articolo 2 della legge 2 aprile 1941, n. 633, di un esplicito riferimento alle opere del disegno industriale. L'articolo 2 della suddetta legge n. 633 del 1941, elenca le opere comprese nella protezione e sembra quindi opportuno integrare tale esemplificazione con le più recenti espressioni della creatività. Già con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, è stato aggiunto a tale elenco il n. 7), relativo alle opere fotografiche, e la ricordata proposta di legge concernenie i programmi di elaboratore prevede la espressa indicazione di tali creazioni. Analogamente deve quindi aggiungersi una esplicita indicazione delle opere del disegno industriale.

Nella formulazione di tale norma si è voluto espressamente escludere la protezione, attraverso il diritto d'autore, delle sole creazioni la cui forma sia assolutamente necessaria per il conseguimento di una funzione tecnica; questi ritrovati sono infatti protetti dai brevetti per invenzione industriale e per modello d'utilità.

L'articolo 3 disciplina, in aderenza ai princìpi generali del nostro ordinamento, la attribuzione al datore di lavoro o al committente dei diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere di disegno industriale, lasciando tuttavia sempre all'autore il cosiddetto diritto morale. Una formula analoga è prevista dal progetto di legge sui programmi di elaboratore.

L'articolo 4 regola i rapporti fra il titolare del cosiddetto diritto morale ed il titolare (nel caso in cui si tratti di soggetto diverso) dei diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere di disegno industriale. In analogia a quanto già previsto per le opere di architettura dal se-

condo comma dell'articolo 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, sono consentite le modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione industriale dell'opera, nei limiti tuttavia della loro necessità. Si è quindi ritenuto di modificare il secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n 633 inserendo, a fianco delle opere di architettura, un esplicito riferimento alle opere di disegno industriale.

Gli articoli 5 e 6 si riferiscono al deposito facoltativo delle opere del disegno industriale nel registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'articolo 103 della legge sul diritto d'autore e dagli articoli 30 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto i8 maggio 1942, n. 1369. Si è ritenuto sufficiente aggiungere agli articoli 32 e 34 del richiamato regolamento un esplicito riferimento alle opere di disegno industriale. Si è pure ritenuto opportuno indicare, oltre al nome dell'autore, anche il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che nel caso di oggetti prodotti industrialmente, è spesso un soggetto distinto dall'autore.

L'articolo 7 elimina ogni incompatibilità fra i diversi istituti giuridici che possono concorrere nella protezione della forma dei prodotti industriali, adeguando e armonizzando così il nostro sistema a quello della maggiornaza degli altri Paesi europei ed attuando sin d'ora le indicazioni contenute nel più volte citato « libro verde » della Commissione CEE sulla protezione giuridica del disegno industriale.

Le modifiche dell'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali) consentono esplicitamente il concorso delle norme sui marchi d'impresa e sul divieto della concorrenza sleale (che tutelano la funzione distintiva dell'aspetto esteriore dei prodotti) con la disciplina dei modelli e disegni ornamentali (che protegge il loro valore ornamentale).

Viene inoltre precisato, coordinando la disciplina dei disegni e modelli ornamentali con quella del diritto d'autore, che proprio in virtù della presente proposta di legge, la forma del prodotto, quando costituisce opera dell'ingegno di carattere creativo, è protetta sulla base del diritto d'autore: la distinzione fra opere di disegno industriale e disegni o modelli industriali risiede dunque nel carattere o livello creativo.

L'articolo 8 detta una disposizione del tutto corrispondente a quella già contenuta nell'articolo 199 della vigente legge sul diritto d'autore: essa corrisponde anche ad analoga previsione contenuta nel progetto di legge sulla protezione dei programmi per elaboratore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole « all'architettura », sono inserite le seguenti: « e al disegno industriale, ».

2. All'articolo 2575, del codice civile, dopo le parole « all'architettura », sono inserite le seguenti: « e al disegno industriale, ».

ART. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 4) è sostituito dal seguente:

« 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria; ».

2. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

« 7-*bis)* le opere di disegno industriale, bidimensionali o tridimensionali, tendenti ad armonizzare valori estetici e funzionali, con soluzioni originali che non siano necessariamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. 1. Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, o sia creata su commissione, il datore di lavoro

o il committente sono titolari dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ».

ART. 4.

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n, 633, dopo le parole « Tuttavia nelle opere dell'architettura », sono inserite le seguenti: « e del disegno industriale ».

ART. 5.

1. Nel terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole « opere dell'architettura », sono inserite le seguenti: « e del disegno industriale ».

ART. 6.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituita dalla seguente:

« *b)* Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura e del disegno industriale:

1) titolo dell'opera;

2) nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;

3) nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera;

4) data di pubblicazione o di realizzazione dell'opera;

5) nome e domicilio di chi effettua il deposito ».

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, ap-

provato con regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni concernenti i modelli e i disegni di cui al primo comma si applicano senza pregiudizio delle norme relative ai marchi d'impresa ed alla concorrenza sleale ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 5 del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono inseriti i seguenti:

« Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano le norme sulle opere del disegno industriale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sempre senza pregiudizio delle norme relative ai marchi d'impresa ed alla concorrenza sleale.

Ai modelli e disegni ornamentali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*ter* del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

ART. 8.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere del disegno industriale ed ai modelli e disegni ornamentali realizzati prima della sua entrata in vigore. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti degli atti e contratti posti in essere in conformità delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.